

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 gennaio 2016, n. 5, Incentivi fiscali nella forma del «credito d'imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole: «nell'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno precedente la presentazione della richiesta di credito di imposta»;

b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «dal giorno 10 gennaio 2016» sono soppresse;

2) al comma 2, lettera c), le parole «nell'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno precedente la presentazione della richiesta di credito di imposta»;

c) all'articolo 3, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La trasmissione deve essere effettuata, per l'anno 2017, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto e il 10 aprile dello stesso anno e, a decorrere dall'anno 2018, dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno. Le richieste trasmesse in violazione di quanto disposto dal periodo precedente sono inammissibili.»;

d) all'articolo 4, comma 1, le parole «nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;

e) all'articolo 5, comma 1, le parole «entro il 30 aprile 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile dell'anno in cui è presentata la richiesta»;

f) all'articolo 6, comma 1, le parole «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno in cui è avvenuto il pagamento del compenso all'avvocato».

g) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini dei controlli di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della giustizia, entro il mese di marzo dell'anno successivo alla presentazione della richiesta di credito di imposta, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito d'imposta attraverso le dichiarazioni dei redditi e i modelli F24 ricevuti nell'anno precedente, con i relativi importi».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2017

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

*Il Ministro dell'economia e
delle finanze*
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2017

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 696

17A02479

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 marzo 2017.

Obbligatorietà dei corsi di formazione periodica ai sensi dell'allegato IV del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, per funzionari esaminatori del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA MOTORIZZAZIONE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» in particolare l'art. 121, comma 3, che stabilisce che gli esami per il conseguimento della patente di guida e delle altre abilitazioni professionali per la guida di autoveicoli sono effettuati da dipendenti del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;


Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida», in particolare, l'allegato IV, punto 4.2 che stabilisce che il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, organizza ai propri funzionari esaminatori corsi di formazione periodica, la cui partecipazione è condizione imprescindibile per poter effettuare gli esami per il conseguimento delle patenti di guida;

Visto l'art. 332 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada), concernente le competenze dei dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. (ora Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) in materia di esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida e la connessa tabella IV 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», in particolare l'art. 16, relativamente al dovere dei pubblici impiegati di svolgere gli incarichi assegnatigli dal superiore relativamente alle proprie funzioni o mansioni;

Considerato che l'attività di esaminatore costituisce mansione specifica di competenza dei funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, non delegabile ad altri soggetti, e considerata, altresì, la necessità di prevedere disposizioni per i funzionari esaminatori del predetto Dipartimento che, ancorché abilitati, non frequentano corsi di formazione;

Vista la necessità di prevedere disposizioni specifiche in materia di organizzazione dei corsi di formazione periodica;



Decreta:

1. I funzionari esaminatori, abilitati ai sensi della tabella IV - 1 art. 332 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 485, sono tenuti obbligatoriamente a frequentare un corso di formazione annuale organizzato dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

2. Qualora un funzionario sia impossibilitato, per cause di forza maggiore, a frequentare il corso, potrà essere ammesso a svolgere gli esami solo previa frequenza del primo corso utile di formazione periodica, ove non sussistono altri impedimenti.

3. Il funzionario che non frequenta il corso di formazione di cui al comma 1, senza giustificato motivo, incorre nella responsabilità disciplinare.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 marzo 2017

*Il direttore generale
per la motorizzazione*
VITELLI

*Il direttore generale
del personale
e degli affari generali*
CHIOVELLI

17A02392

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 marzo 2017.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Marino S.r.l., in Santa Maria a Vico, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 2 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 20 aprile 2013 con il quale il laboratorio Marino S.r.l., ubicato in Santa Maria a Vico (Caserta), Via Nazionale Appia n. 81, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 28 febbraio 2017;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 gennaio 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio laboratorio Marino S.r.l., ubicato in Santa Maria a Vico (Caserta), Via Nazionale Appia n. 81, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 22 febbraio 2021 data di scadenza dell'accreditamento.

